SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 ottobre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'interno

Ministero della sanità

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 giugno-15 settembre 1987 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

87A8531

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli o fitofarmaci) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° gennaio 1986-30 giugno 1986 indicati nell'elenco n. 41. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1987).

87A6340

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 settembre 1987.

Approvazione di una tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, presentata dalla Società per azioni Meie vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 8 giugno 1987 della Società per azioni Meie vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la nota in data 13 agosto 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

E approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società per azioni Meie vita, con sede in Milano:

tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico e capitale decrescente mensilmente di 1/12 n.

Roma, addì 4 settembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A8641

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 ottobre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Trani e Barletta e di Bisceglie e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 14 e 26 luglio 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio e 9 agosto 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, avente sede in Trani (Bari);

Visto il provvedimento in data 6 agosto 1987, con il quale il vescovo diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, avente sede in Trani (Bari).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 6 agosto 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Trani e Barletta e di Bisceglie.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Trani e Barletta e di Bisceglie.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 14 e 26 luglio 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 14 e 26 luglio 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Trani e Barletta e di Bisceglie.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 3 ottobre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A9049

DECRETO 3 ottobre 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 12 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantacinque parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Piazza Armerina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale:

è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantacinque parrocchie costituite nella diocesi di Piazza Armerina;

sono state dichiarate estinte sessantasei chiese parrocchiali;

sono state individuate la o le parrocchie che succedono a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il successivo decreto in data 21 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1987, con il quale è stato rettificato un rapporto successorio;

Ritenuta la necessità di rettificare la denominazione di una parrocchia;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 52 è la seguente:

52. Comune di Enna, parrocchia di S. Leone, sita in 94100 Enna, via S. Leone.

Roma, addì 3 ottobre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A9048

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 ottobre 1987.

Dichiarazione di «territorio indenne da brucellosi bovina della provincia di Como».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) e successive modifiche;

Vista la nota BS/3/C/13601 dell'11 agosto 1987 del servizio veterinario della regione Lombardia con la quale si chiede per la provincia di Como il riconoscimento di «territorio indenne da brucellosi bovina»;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopracitato è inferiore all'uno per cento come previsto nell'art. 16 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 predetto;

Decreta:

Il territorio della provincia di Como è dichiarato «indenne da brucellosi bovina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A9105

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), **coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 398** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1987), **recante: «Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per lavoratori italiani operanti all'estero

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile *(a)*;

c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri.

3. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari.*

4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilascia il nulla osta all'assunzione che può avvenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero può chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.

(a) Il primo comma dell'art. 2359 del codice civile prevede che:

«Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa».

Art. 2.

Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero

1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento.

4. *Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:*

a) *il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla successiva lettera;*

b) *il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;*

c) *i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;*

d) *sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;*

e) *il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;*

f) *il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.*

5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2-*bis*.

Sanzioni

1. *Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'articolo 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.*

2. *I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.*

3. *La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'articolo 2, comma 6.*

Art. 3.

Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali

1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano con le particolarità di seguito indicate:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *(a)*, e dei relativi decreti delegati, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità economica di maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 *(b)*, dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), d), e)* ed *f)*, sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 4; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 *(c)*.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'Ente estero presso il quale il

lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'Istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni ***(a)***, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 ***(d)***.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente dall'INAIL.

7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

(a) La legge n. 833/1978 reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

(b) Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 3 della legge n. 33/1980 è riportato in appendice.

(d) Il D.P.R. n. 618/1980 reca: «Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 833 del 1978)».

Art. 4.

Criteri per le contribuzioni

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate;

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni ***(a)***.

4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ***(b)***.

(a) Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(b) L'ottavo comma dell'art. 2 della legge n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) è così formulato:

«Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03% della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo».

Art. 5.

Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero

1. *Per i lavoratori di cui all'articolo 2 l'indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153* ***(a)***, *per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(I commi 2 e 3 sono stati sostituiti, unitamente all'originario comma 1, dal precedente comma).

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

5. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

(a) L'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) prevede che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro ed elenca, nel secondo comma, talune somme corrisposte al lavoratore escluse dalla retribuzione imponibile.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 45 miliardi per l'anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari», e, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987 e a lire 60 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140 ***(a)***, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 ***(a)***.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140 ***(a)***.

(a) La legge n. 140/1985 reca: «Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale».

Art. 8.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140 *(a)*, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 *(a)*.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 5,2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140 *(a)*.

(a) Per il titolo della legge n. 140/1985 si veda la nota *(a)* all'art. 7.

Art. 9.

Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e delle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978;

b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978;

c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel perodo 1° gennaio 1980-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sulla pensione spettante al 30 giugno 1985.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 26 miliardi di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dell'1,50 per cento.

Art. 10.

Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973;

b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1977;

c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 *(a)*, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1° gennaio 1987.

(a) Il terzo comma dell'art. 10 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) prevede che gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia siano aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario fissato per ciascun punto nel successivo quarto comma (L. 1.910 a decorrere dal 1° gennaio 1980), per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni.

Art. 11.

Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965;

b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1965-30 aprile 1968;

c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1969;

d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1971;

e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-28 febbraio 1973;

f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° marzo 1973-31 dicembre 1977;

g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 ***(a)***, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, valutati in lire 12,6 miliardi per l'anno 1987, in lire 17,9 miliardi per l'anno 1988 e in lire 9,4 miliardi a decorrere dal 1989, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 ***(b)***.

(a) Per il testo del terzo comma dell'art. 10 della legge n. 160/1975 si veda la nota ***(a)*** all'art. 10.

(b) Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972 è riportato in appendice.

Art. 12.

Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;

c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;

d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;

f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1982-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1° luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.

Art. 13.

Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure percentuali da applicarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1984:

a) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1957;

b) 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1963;

c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1967;

d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l'importo di L. 150.000 mensili, ne essere inferiori all'aumento derivante dall'applicazione del comma 5 alle pensioni aventi la stessa anzianità contributiva.

3. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in base all'incremento dell'indice annuo del costo della vita e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza, l'importo originario della pensione è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983. Se l'importo originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione spettante alla predetta data del 1° gennaio 1983, senza che il 40 per cento della relativa differenza raggiunga le L. 10.000 mensili, la maggiorazione dovuta è arrotondata a tale importo.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino all'importo di L. 150.000 mensili e per la parte eccedente tale importo sono corrisposti nella misura del 25 per cento. In ogni caso, l'aumento che risulta dall'applicazione della predetta percentuale non può superare quello derivante dall'applicazione dei miglioramenti previsti al comma 3 all'importo mensile originario delle pensioni, di cui alla allegata tabella, aventi lo stesso anno di decorrenza.

5. Con effetto dal 1° luglio 1985, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, è raddoppiato l'importo della maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione oltre il quindicesimo, di cui all'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672 *(a)*, nella misura in essere al 31 dicembre 1984.

6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 *(b)*, e successive modificazioni.

7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

8. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le disponibilità della gestione.

(a) Il testo dell'art. 4 della legge n. 672/1973 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 24 della legge n. 1450/1956 è riportato in appendice.

Art. 14.

Pensioni integrate al trattamento minimo

1. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei Fondi di cui agli articoli da 7 a 13 conservano, a tutti gli effetti, la natura anzidetta qualora gli importi delle pensioni non integrate al minimo, maggiorati degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, non superino l'ammontare del trattamento minimo.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA
(prevista nell'art. 13)

Anno di decorrenza	Importo mensile originario delle pensioni
1971	678.039
1972	723.855
1973	837.015
1974	998.514
1975	1.050.378
1976	1.307.652
1977	1.502.406
1978	1.845.156
1979	2.108.958
1980	2.469.150
1981	2.899.149
1982	3.480.216

N.B. — *I commi 2 e 3 della legge di conversione n. 398 del 1987 così recitano:*

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1987, n. 6, 1° aprile 1987, n. 130, e 1° giugno 1987, n. 210 e n. 211 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 761/1986, n. 6/1987, n. 130/1987 e n. 211/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1987, n. 67 del 21 marzo 1987, n. 127 del 3 giugno 1987 e n. 179 del 3 agosto 1987), recavano

norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari; il D.L. n. 210/1987, anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), recava norme sull'applicazione dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri):

«Art. 4. — E vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 5. — L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a)* del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:

La legge n. 33/1980 converte, con l'art. 1, il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile. Il relativo art. 3 è così formulato:

«Art. 3. — A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento.

L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di L. 600.000.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 11:

Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972 (Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo) è il seguente:

«Art. 17 *(Collocamento a riposo e relativo trattamento).* — Il collocamento a riposo del personale iscritto nel quadro è disposto al raggiungimento dei limiti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 8.

Nulla è innovato per quanto concerne i trattamenti di pensione e di anzianità, le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo e l'assistenza sanitaria.

Per i contributi previdenziali maturati e non ancora versati alla data di abolizione delle imposte di consumo, l'Istituto nazionale previdenza sociale, quale amministratore del fondo istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di rivalersi sulle cauzioni prestate dagli appaltatori a garanzia degli obblighi contrattuali e sui crediti spettanti agli appaltatori medesimi verso le amministrazioni comunali dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei comuni.

Per il periodo successivo alla data di abolizione delle imposte di consumo sono a carico dello Stato i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro.

È altresì a carico dello Stato l'onere per garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali acquisite dal personale collocato a riposo anche anteriormente al 1° gennaio 1973 e per il mantenimento dell'attuale rapporto di dette prestazioni con i livelli retributivi.

Le gestioni previdenziali interessate provvederanno alla corresponsione delle prestazioni a favore degli aventi diritto anche utilizzando le riserve esistenti.

Qualora dette gestioni non siano in condizioni di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto lo Stato determinerà annualmente con la legge di bilancio l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni stesse».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 672/1973 (Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia) è il seguente:

«Art. 4 *(Trattamento minimo di pensione diretta).* — A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, è elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 13:

Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 1450/1956 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), come sostituito dall'art. 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, poi modificato dall'art. 6 della legge 22 ottobre 1973, n. 672:

«Art. 24. — Ai superstiti indicati nell'art. 22 spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

1) al coniuge solo, il 60 per cento;
2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

1) un figlio, il 60 per cento;
2) ciascun figlio, oltre il primo, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione fratelli o sorelle, il 15 per cento a ciascuno di essi.

In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, né può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'art. 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti».

87A9115

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1987, registro n. 10, foglio n. 155, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori è stata autorizzata ad acquistare, come da atto del notaio Emilio D'Ascoli di Modena, in data 29 novembre 1982, repertorio n. 12793, al convenuto prezzo di lire 365 milioni, un immobile sito a Modena in via Buon Pastore n. 248.

87A8943

Estinzione della fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte, in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11, foglio n. 3, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte, ente morale, con sede in Torino, è dichiarata estinta. Il patrimonio residuo dell'ente, consistente in numerario e titoli, giacente presso la Cassa di risparmio di Torino, agenzia centrale tesoreria enti vari 134, è assegnato all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, sezione provinciale di Torino.

87A8944

Autorizzazione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1987, registro n. 10, foglio n. 162, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi «Sportass» è stata autorizzata ad acquistare dal C.O.N.I. una parte di fabbricato sito in Roma alla via Valsavaranche n. 95, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 295348, al convenuto prezzo di L. 1.100.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

87A8945

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1990 e 1° maggio 1992, al portatore

A norma del decreto ministeriale 23 aprile 1987 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987, si rende noto che il 21 ottobre 1987 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° maggio 1990 e 1° maggio 1992.

87A9079

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «S.p.a. IFP - Commissionaria», in Torino.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1987, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della «S.p.a. IFP - Commissionaria», con sede in Torino, è stato preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Laschena avv. Renato, nato a Roma il 14 giugno 1929;
Ferrero dott. rag. Cesare, nato a Torino il 2 novembre 1936;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943.

87A8946

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «S.r.l. IFP - Informatica», in Torino.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1987, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della «S.r.l. IFP - Informatica», con sede in Torino, è stato preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Laschena avv. Renato, nato a Roma il 14 giugno 1929;
Ferrero dott. rag. Cesare, nato a Torino il 2 novembre 1936;
Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943.

87A8947

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nel 27° Salone nautico - 17° Salone attrezzature subacquee.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 27° Salone nautico - 17° Salone attrezzature subacquee, che avrà luogo a Genova dal 17 ottobre al 26 ottobre 1987.

87A8916

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana allevatori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1987, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 70, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione italiana allevatori è stata autorizzata ad acquistare dalla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Cremona, al prezzo di L. 210.000.000 l'immobile sito in Cremona, via Porcellasco n. 7, censito nel nuovo catasto edilizio urbano con la particella n. 57 del foglio 9, partita 890.

87A9117

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione per intero degli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 9 ed in parte l'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Roero».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Roero» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 2 novembre 1985), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 9 ed in parte l'art. 5, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. «Roero»

Art. 1. — Si propone di sostituire il testo dell'art. 1 con il seguente testo:

«La denominazione di origine controllata "Roero" è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione».

Art. 2. — Si propone di sostituire il testo dell'art. 2 con il seguente testo:

«La denominazione "Roero" senza altra indicazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Nebbiolo da 95 al 98 per cento;
Arneis dal 2 al 5 per cento.

Possono, inoltre, concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Cuneo e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 3 per cento.

La denominazione "Roero" con l'indicazione del vitigno Arneis è riservata al vino ottenuto da uve di vigneti costituiti esclusivamente dal corrispondente vitigno.

Il nome del vitigno dovrà essere indicato in etichetta a fianco o immediatamente al di sotto della denominazione di origine, in caratteri di dimensioni non speriori a quelli usati per la denominazione di origine stessa».

Art. 3. — *(Invariato)*.

Art. 4. — Si propone di sostituire per intero l'art. 4 con il testo che segue:

«Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Roero" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i terreni di giacitura collinare, di orientamento adatto e di natura preminentemente silico-argillosa.

Sono esclusi i terreni di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per il vino "Roero" non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro in coltura specializzata.

La produzione di uva ammessa per il vino "Roero" Arneis non deve essere superiore a 100 q.li per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli le produzioni dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita delle uve, purché le produzioni globali dei rispettivi vigneti non superino del 20% i limiti medesimi.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le rese massime delle uve in vino non devono essere superiori al 70%. La eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.».

Art. 5. — Si propone di sostituire il testo dei primi tre commi dell'art. 5 con il seguente testo:

«Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno:

11° per il vino "Roero";
10° per il vino "Roero" Arneis.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3».

Art. 6. — Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo che segue:

«Il vino "Roero" all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: delicato, fragrante fruttato e con profumo caratteristico etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, di buon corpo, vellutato, armonico di buona persistenza;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino "Roero" Arneis all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso, con riflessi leggermente ambrati;
odore: delicato, fresco ed erbaceo;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo ed erbaceo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto».

Art. 7. — Si propone di sostituire, per intero, l'art. 7 con il testo che segue:

«Il vino "Roero" ottenuto da uve atte ad assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11,5° qualora sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12°, può portare in etichetta la menzione "superiore".

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Roero" e "Roero" Arneis per la commercializzazione e le relative chiusure devono essere di tipo tradizionale.

Sulle etichette deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve».

Art. 8. — Si propone di sostituire, per intero, l'art. 8 con il seguente testo:

«La denominazione di origine controllata "Roero Arneis" può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La spumantizzazione del vino "Roero Arneis" deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente disciplinare di produzione».

Art. 9 — Si propone di aggiungere l'art. 9 con il seguente testo:

«Alla denominazione "Roero" è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra fine", "scelto", "selezionato" e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente».

87A9082

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva-amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 88, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato, a norma dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire pubblico concorso per la copertura di quarantotto posti vacanti nel ruolo dei coadiutori dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti di coadiutore A.C. in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva-amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di età di trentacinque anni è elevato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - Piazza di Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni trentacinque, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482;

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero dal funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative al presente concorso entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a carattere pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 dicembre 1987.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o inosservanza delle disposizioni relative alla esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione, al colloquio sara dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 3).

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, con il quale saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

I vincitori verranno nominati in prova secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7, ed immessi immediatamente in servizio.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà destinato.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione, i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 dela legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, a cura dell'ufficio di destinazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del sesto livello retributivo — classe iniziale — stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1987
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 390

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: componimento di italiano.

Prova pratica: dattilografia con velocità minima di centoventicinque battute al minuto.

Colloquio:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;
2) diritti e doveri dell'impiegato;
3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio;
4) nozioni sull'ordinamento del Ministero dei lavori pubblici.

———

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima - ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il ....
residente in ....
c.a.p. .... (provincia di ....)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso a quarantotto posti di coadiutore A.C. in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera esecutiva-amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici, bandito con decreto ministeriale in data 7 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 15 ottobre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè..

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
.... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito presso .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero ....
.... con la qualifica di ....
presso il quale è stato assunto il ....
(oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza.

Data, ...

Firma .... (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ....

———

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .... di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Insigniti di medaglia al valor militare.

Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Profughi.

Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

Orfani di guerra.

Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

Feriti in combattimento.

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

Aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

Stato di disoccupazione non inferiore a mesi sei.

Aver prestato servizio militare come combattente.

Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

Coniugati con riguardo al numero dei figli.

Invalidi civili.

Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1975, e successive modificazioni.

Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Età.

87A8827

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Catania

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 26 giugno 1987 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Catania;

Visto il decreto ministeriale in data 17 settembre 1987 successivamente modificato con decreto ministeriale 28 settembre 1987 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Catania:

1) De Petris Desiderio	punti	171,666	su 186
2) Inzerilli Michelangelo	»	161,000	»
3) Zaccardi Leonzio	»	157,000	»
4) Serraglio Giovanni	»	154,558	»
5) Mangiapane Antonino	»	153,304	»
6) Giordano Nicolò	»	153,000	»
7) Pompeo Luigi	»	150,634	»
8) Di Gregorio Filippo (ammesso con riserva)	»	149,592	»
9) Guido Pasquale	»	148,301	»
10) Galatro Vittorio	»	147,309	»
11) Piceno Emerico	»	146,709	»
12) Mammana Francesco	»	146,564	»
13) Fisicaro Antonino	»	146,490	»
14) Pianalto Gelindo	»	145,523	»
15) Carlomagno Michele	»	144,366	»
16) Calderone Angelo	»	144,237	»
17) Catalano Giovanni	»	144,211	»
18) Ricotta Giovanni	»	143,784	»
19) Sajeva Giuseppe	»	143,625	»
20) Fonte Eliseo	»	143,624	»
21) Scarrocchia Geminiano	»	143,138	»
22) Sorge Giuseppe	»	142,951	»
23) Tennirreli Luigi	»	140,916	»
24) Caleffi Esterino	»	140,695	»
25) Panuccio Rocco (ammesso con riserva)	»	140,146	»
26) Capuano Rosario	»	138,426	»
27) Ciccone Saverio	»	136,413	»
28) Aprile Pietro Maria	»	136,127	»
29) Ferrigato Giancarlo	»	134,936	»
30) Spagnolo Calogero	»	133,668	»
31) Famiglietti Giuseppe	»	131,500	»
32) Mignone Pasquale	»	131,347	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1987

p. *Il Ministro:* RUSSO

87A9125

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pietrasanta

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 marzo 1987 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pietrasanta;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1987 e successivamente modificato con decreto ministeriale 23 settembre 1987 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pietrasanta:

1) Domina Mariano	punti	136,716	su 174
2) Giacomelli Alvaro	»	133,180	»
3) Carlomagno Michele	»	132,465	»
4) Sajeva Giuseppe	»	132,141	»
5) Dastoli Carmelo	»	131,320	»
6) Lentini Vincenzo	»	130,898	»
7) Baldini Ettore	»	130,506	»
8) Bruatto Giorgio	»	126,865	»
9) Magnani Giovanni	»	125,485	»
10) Scopa Asterino	»	125,476	»
11) Carmina Giorgio	»	125,051	»
12) Donato Antonino	»	124,939	»
13) Paiano Giovanni	»	123,947	»
14) Sensi Fernando	»	123,426	»
15) Santoro Domenico	»	123,357	»
16) Barbero Angelo	»	122,967	»
17) Longo Libero Benito	»	122,800	»
18) Manzo Raffaele	»	122,515	»
19) Santoro Pasquale	»	121,660	»
20) Lucchetti Silvio	»	121,514	»
21) Caldarella Nicolò	»	121,507	»
22) Racalbuto Giovanni	»	119,860	»
23) Calabrese Vittorio	»	119,762	»
24) Brocato Salvatore	»	119,605	»
25) Ugolotti Enrico	»	119,434	»
26) Messineo Damiano	»	118,727	»
27) Piagneri Leo	»	118,699	»
28) Nardone Luigi	»	118,553	»
29) Galvano Michele	»	117,679	»
30) Lenzetti Riccardo	»	116,666	»
31) Gritti Giuseppe	»	116,349	»
32) Velardita Francesco S.	»	116,000	»
33) Triarico Ennio	»	114,433	»
34) D'Andrea Gustavo	»	114,382	»
35) Funghini Luigi	»	113,343	»
36) Commisso Eugenio	»	113,323	»
37) Slongo Roberto	»	112,849	»
38) Sartor Gustavo	»	111,783	»
39) Salati Armando	»	111,616	»
40) Ventrella Antonio P.	»	110,482	»
41) Spada Giuseppe Luigi	»	109,599	»
42) Leonardi Salvatore	»	109,571	»
43) Sarno Mario	»	109,448	»
44) Di Marco Giuseppe	»	109,324	»
45) Nacchi Vincenzo	»	109,257	»
46) Ardissone Carlo	»	108,692	»
47) Schiesaro Gianfranco	»	108,428	»
48) Brindisi Vincenzo	»	108,257	»
49) Zanetti Domenico	»	107,975	»
50) Bigoni Riccardo	»	107,311	»
51) Corona Arnaldo	»	106,754	»
52) Perissutti Giannino	»	106,199	»
53) Granatiero Bonaventura	punti	105,895	su 174
54) Pucci Eligio	»	105,324	»
55) Rinalducci Pietro	»	105,149	»
56) Spagnuolo Sergio	»	105,139	»
57) Flora Giuseppe	»	103,887	»
58) Belloli Mario	»	103,577	»
59) Re Giovanni	»	103,028	»
60) Pignatello Filippo	»	102,797	»
61) Egyzi Giampiero	»	102,226	»
62) Magavero Giovanni	»	100,872	»
63) Capizzi Vincenzo	»	100,182	»
64) Marangoni Marino	»	98,460	»
65) Narrapodi Elio	»	96,830	»
66) Galea Antonio	»	82,522	»
67) Parascosso Guido	»	78,658	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1987

p. *Il Ministro:* RUSSO

87A9126

Graduatoria generale dei candidati al concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1984, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1984;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1984, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formulata dalla suddetta commissione giudicatrice;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto l'art. 1, sub 11, lettera *F*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento, indetto con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1984:

1) Mammano Esther	punti	97,88315	su 125
2) Latela Maria Antonietta	»	92,16650	»
3) Arena Francesco	»	90,63290	»
4) Patriarca Clementina	»	89,00000	»
5) Femia Caterina	»	88,28315	»
6) Iannello Angela Carmela	»	87,66648	»
7) Alfieri Rita Bellini	»	87,24981	»
8) Patriarca Pier Ludovico	»	86,99976	»
9) Perna Lucia Tomeo	»	86,76648	»
10) Gerardi Carmela Beatrice	»	86,67384	»
11) Fabbri Maria Annunziata	»	86,58315	»
12) Mariotti Gabriella	»	86,44981	»
13) Califano Maria	»	85,62482	»
14) Luciano Giovanna	»	85,16650	»
15) Sogno Giuliana Testoni	»	85,12464	»
16) Ronchetti Miria Bocchignoli	»	85,09976	»

17) Portera Giuseppe	punti	85,08291	su 125
18) Scienza Cristina Laborante	»	84,77233	»
19) Bianco Elisa	»	84,17776	»
20) Ciccone Andrea	»	84,00717	»
21) Rubino Valeria	»	83,58315	»
22) Renzi Antonietta Guidi (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	83,24983	»
23) Tollis Mariarita	»	83,24983	»
24) Caponi Susanna	»	82,50000	»
25) Ruggeri Paolina	»	82,34976	»
26) Cucinella Francesco	»	82,16650	»
27) Messina Igor Ernesto Nunzio	»	81,73982	»
28) Storelli Clorinda	»	81,69976	»
29) Piazzolla Angela	»	81,36648	»
30) Bruno Maria	»	81,18160	»
31) Binini Emilio	»	81,03292	»
32) Quieti Angelo	»	80,88620	»
33) Rupil Alessandro	»	80,84976	»
34) Lovili Giorgio	»	80,70436	»
35) Spera Angela	»	80,33524	»
36) Bilotti Elisa	»	80,24976	»
37) Sabatini Sandra Bergonzoni	»	79,81624	»
38) Musumeci Annunziata	»	79,60716	»
39) Mariotti Pier Giuseppe	»	79,50000	»
40) Caporale Maria Teresa	»	79,36344	»
41) Puopolo Silvana	»	79,33316	»
42) Monteleone Maria Ciappina	»	79,12482	»
43) Michelini Antonietta	»	79,04959	»
44) Bonaccorsi Maria	»	78,91649	»
45) Silvestri Agnese	»	78,86344	»
46) Pagano Iride	»	78,74983	»
47) D'Alascio Germana	»	78,66648	»
48) Bianchi Antonio	»	78,51855	»
49) Caruso Carla	»	78,16650	»
50) Bertoia Livia	»	78,04983	»
51) Cufalo Nicolò	»	78,01855	»
52) Fanti Fausto	»	78,00000	»
53) Stivala Pietro	»	77,77264	»
54) Margheriti Salvatore (art. 15 della legge n. 604/1962	»	77,00000	»
55) Palma Nadia	»	77,00000	»
56) Cappilli Stefano	»	76,90718	»
57) Costi Tiziana	»	76,80000	»
58) Iannacchino Luciana	»	76,79958	»
59) Mancini Adriana	»	76,70799	»
60) Demartis Claudio	»	76,50000	»
61) Valenti Angela	»	76,08317	»
62) Parodi Alessandro	»	75,80896	»
63) Bagalà Carmelo	»	75,68291	»
64) Gagliardi Ernesto Dante	»	75,64052	»
65) Ghidelli Maria C.	»	75,56624	»
66) Bissiri Salvatore (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	75,50000	»
67) Carè Giuseppe (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	75,50000	»
68) Mingoia Giuseppe Rita (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	75,50000	»
69) Mazzù Maria Stella	»	75,50000	»
70) Monaco Carmine	»	75,49976	»
71) Bonsanto Costanzo	»	75,06648	»
72) Antonuccio Antonella	»	74,49982	»
73) Melai Pina	»	74,49976	»
74) Fontanel Corrado	»	74,48160	»
75) Liuzza Antonio	»	74,41625	»
76) Vareschi Annibale	»	74,29362	»
77) Ferrari Renato	»	74,18142	»
78) Romano Rosa	»	74,00000	»
79) Staffolani Daniele	»	73,83316	»
80) Balia Bernardetta	»	73,80206	»
81) Basso Basset Renzo	»	73,55000	»
82) Girardello Mariarosa	»	73,39976	»
83) Togna Attilia	»	73,09430	»
84) Conte Enrico (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	73,00000	»
85) Bulfon Paola (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	73,00000	»
86) Annunziata Emilio	punti	73,00000	su 125
87) Cosmano Domenico	»	72,87084	»
88) Petronilla Domenico	»	72,80666	»
89) Pugliese Carmelo	»	72,66344	»
90) Ettorre Rodolfo	»	72,52712	»
91) D'Agostino Assunta	»	72,50000	»
92) Rugani Lucia	»	72,44068	»
93) Balbino Pietro	»	71,70436	»
94) Marino Giovanni	»	71,54528	»
95) Bernardelli Mario	»	71,50000	»
96) Boccanera Francesco	»	71,30896	»
97) Nazianzeno Rosa	»	71,20666	»
98) Fornaro Donatella (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	71,00000	»
99) De Feo Giovanni	»	71,00000	»
100) Rosania Gerardo	»	70,99976	»
101) Peruzzi Giovanni	»	70,81804	»
102) Cadeddu Maria M. Pinna	»	70,58160	»
103) Guarino Giovanni (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	70,50000	»
104) Paolillo Vincenzo (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	70,50000	»
105) Farina Giovanni (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	70,50000	»
106) Barbalinardo Rosanna	»	70,50000	»
107) Cardella Giuseppe	»	70,49976	»
108) Napolitano Felice	»	69,90000	»
109) Iaconelli G. Battista	»	69,62482	»
110) Tedeschi Maurizio	»	69,40000	»
111) Cellocco Corrado	»	69,26114	»
112) Natale Angioletta Wanda	»	69,02252	»
113) Ottonello Luisa Osvalda	»	69,00000	»
114) Senfett Agata Sciacca	»	68,91126	»
115) Navone Eugenio	»	68,90000	»
116) Mecchia Mila	»	68,52482	»
117) Burti Antonio Michele (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	68,50000	»
118) Angeli Luigi	»	68,50000	»
119) Demontis Maria Assunta	»	68,02252	»
120) Peluso Enzo (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	68,00000	»
121) Arcoraci Anna Maria	»	68,00000	»
122) Natale Maria Luisa	»	67,78330	»
123) Gullo Patrizia	»	67,70436	»
124) Cicero Vincenza Calderone (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	67,50000	»
125) Mariani Paolo (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	67,50000	»
126) Scianni Sebastiano (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	67,50000	»
127) Anastasi Concetta	»	67,50000	»
128) Zanolo Giampiero	»	67,21126	»
129) Motolese Anna Maria	»	66,50000	»
130) Calvo Giampiero	»	66,00000	»
131) Lo Iacono Maria Liuzza (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	65,50000	»
132) Magnoni Patrizia Tarabbo (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	65,50000	»
133) Sartori Ada (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	65,50000	»
134) Testini Vincenzo (art. 15 della legge n. 604/1962)	»	65,50000	»
135) Manetti Giancarlo	»	65,50000	»

Art. 2.

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dall'8 ottobre 1987 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco indicate:

1) Mammano Esther, Imperia;
2) Latela Maria Antonietta, Salerno;
3) Arena Francesco, Alessandria;
4) Patriarca Clementina, Teramo;
5) Femia Caterina, Rieti;
6) Iannello Angela Carmela, Alessandria;
7) Alfieri Bellini Rita, Parma;
8) Patriarca Pier Ludovico, Roma;
9) Perna Tomeo Lucia, Bologna;

10) Gerardi Carmela Beatrice, Potenza;
11) Fabbri Maria Annunziata, Vicenza;
12) Mariotti Gabriella, Ascoli Piceno;
13) Califano Maria, Potenza;
14) Luciano Giovanna, Rieti;
15) Sogno Testoni Giuliana, Milano;
16) Ronchetti Bucchignoli Miria, Modena;
17) Portera Giuseppe, Milano;
18) Scienza Laborante Cristina, Alessandria;
19) Bianco Elisa, Catanzaro;
20) Ciccone Andrea, L'Aquila;
21) Rubino Valeria, L'Aquila;
22) Renzi Guidi Antonietta, Forlì;
23) Tollis Mariarita, Frosinone;
24) Caponi Susanna, Genova;
25) Ruggeri Paolina, Brescia;
26) Cucinella Francesco, Rieti;
27) Messina Igor Ernesto Nunzio, Como;
28) Storelli Clorinda, Latina;
29) Piazzolla Angela, Ascoli Piceno;
30) Bruno Maria, Cosenza;
31) Binini Emilio, Parma;
32) Quieti Angelo, Varese;
33) Rupil Alessandro, Padova;
34) Lovili Giorgio, Piacenza;
35) Spera Angela, L'Aquila;
36) Bilotti Elisa, Belluno;
37) Sabatini Bergonzoni Sandra, Modena;
38) Musumeci Annunziata, Verona;
39) Mariotti Pier Giuseppe, Torino;
40) Caporale Maria Teresa, Cremona;
41) Puopolo Silvana, Cremona;
42) Monteleone Ciappina Maria, Pordenone;
43) Michelini Antonietta, Vicenza;
44) Bonaccorsi Maria, Belluno;
45) Silvestri Agnese, Brescia;
46) Pagano Iride, Imperia;
47) D'Alascio Germana, Arezzo;
48) Bianchi Antonio, Cosenza;
49) Caruso Carla, Cosenza;
50) Bertoia Livio, Vicenza;
51) Cufalo Nicolò, Como;
52) Fanti Fausto, L'Aquila;
53) Stivala Pietro, Como;
54) Margheriti Salvatore, Cosenza;
55) Palma Nadia, Vicenza;
56) Cappilli Stefano, Mantova;
57) Costi Tiziana, Savona;
58) Iannacchino Luciana Carmen, Como;
59) Mancini Adriana, Brescia;
60) Demartis Claudio, Livorno;
61) Valenti Angela, Rieti;
62) Parodi Alessandro, Alessandria;
63) Bagalà Carmelo, Rovigo;
64) Gagliardi Ernesto Dante, Cosenza;
65) Ghidelli Maria Consiglia, Alessandria;
66) Bissiri Salvatore, Nuoro;
67) Carè Giuseppe, Pavia;
68) Mingoia Giuseppina Rita, Piacenza;
69) Mazzù Maria Stella Patrizia, Alessandria;
70) Monaco Carmine, Torino;
71) Bonsanto Costanzo, Vicenza;
72) Antonuccio Antonella, Parma;
73) Melai Pina, Rovigo;
74) Fontanel Corrado, Pordenone;
75) Liuzza Antonino, Asti;
76) Vareschi Annibale, Mantova;
77) Ferrari Renato, Alessandria;
78) Romano Rosa, La Spezia;
79) Staffolani Daniele, Asti;
80) Balia Bernardetta, Cagliari;
81) Basso Basset Renzo, Bergamo;
82) Girardello Mariarosa, Udine;
83) Togna Attilia, Pavia;
84) Conte Enrico, Torino;
85) Bulfon Paola, Udine;
86) Annunziata Emilio, Cremona;
87) Cosmano Domenico, Torino;
88) Petronilla Domenico, Bergamo;
89) Pugliese Carmelo, Torino;
90) Ettorre Rodolfo Domenico, Cuneo;
91) D'Agostino Assunta, Cremona;
92) Rugani Lucia, Imperia;
93) Balbino Pietro, Belluno;
94) Marino Giovanni, Belluno;
95) Bernardelli Mario, Verona;
96) Boccanerà Francesco, Rieti;
97) Nazianzeno Rosa, Pavia;
98) Fornaro Donatella, Brescia;
99) De Feo Giovanni, Piacenza;
100) Rosania Gerardo, Bergamo;
101) Peruzzi Giovanni, Verona;
102) Cadeddu Maria Margherita, Cagliari;
103) Guarino Giovanni, Alessandria;
104) Paolillo Vincenzo, Vicenza;
105) Farina Giovanni, Bergamo;
106) Barbalinardo Rosanna, Alessandria;
107) Cardella Giuseppe, Vicenza;
108) Napolitano Felice, Novara;
109) Iaconelli Giovanni Battista, Torino;
110) Tedeschi Maurizio, Rovigo;
111) Cellocco Corrado, Vercelli;
112) Natale Angioletta Wanda, Imperia;
113) Ottonello Luisa Osvalda, Sassari;
114) Senfett Sciacca Agata, Bergamo;
115) Navone Eugenio, Savona;
116) Mecchia Mila, Udine;
117) Burti Antonio Michele, Bergamo;
118) Angeli Luigi, La Spezia;
119) Demontis Maria Assunta, Sassari;
120) Peluso Enzo, Cuneo;
121) Arcoraci Anna Maria, Vercelli;
122) Natale Maria Luisa, Brescia;
123) Gullo Patrizia, Cuneo;
124) Cicero Calderone Vincenza, Brescia;
125) Mariani Paolo, Cuneo;
126) Scianni Sebastiano, Parma;
127) Anastasi Concetta, Novara;
128) Zanolo Giampiero, Torino;
129) Motolese Anna Maria, Parma;
130) Calvo Giampiero, Padova;
131) Lo Iacono Maria, Asti;
132) Magnoni Tarabbo Patrizia, Rieti;
133) Sartori Ada, Verona;
134) Testini Vincenzo, Rovigo;
135) Manetti Giancarlo, Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il prefetto-direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 settembre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A9067

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito ed all'ammissione al corso-concorso ad un posto di primo dirigente.

Nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9 1987 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1987, registro n. 52, foglio n. 5, che approva la graduatoria di merito del corso-concorso ad un posto di primo dirigente vacante al 31 dicembre 1984 nel ruolo della carriera dirigenziale del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984.

87A9012

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, e dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

La pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi suindicati (i cui bandi furono inseriti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1986) sarà effettuata — con esclusione dei concorsi banditi per il ruolo del personale per i servizi meccanografici, per le cui modalità di svolgimento verrà data comunicazione ai candidati interessati a mezzo lettera raccomandata — nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1988.

Detto rinvio è dovuto al non ancora avvenuto perfezionamento dei provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici.

87A8843

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente socio-sanitario (tecnico sanitario di radiologia medica)

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1973, con il quale è stato assegnato un posto di tecnico di radiologia medica presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Vista la ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questo Ateneo a bandire il concorso per il posto sopra indicato:

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente socio-sanitario (tecnico sanitario di radiologia medica), sesta qualifica, area funzionale socio-sanitaria, presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sanitario di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, art. 10 e legge 31 gennaio 1983, n. 25, nonché l'iscrizione all'albo professionale ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) l'iscrizione all'albo professionale;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti a pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una orale in rapporto alle esigenze dell'istituto, cattedra, dipartimento o servizi generali cui sono assegnati i posti (vedasi programma d'esame allegato).

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale attestante le risultanze anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale di cui all'art. 2 del presente bando;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato d'iscrizione all'albo professionale;

8) certificati dei carichi penali pendenti della pretura e procura;

9) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

10) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

11) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica - Policlinico Umberto I - Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Viale del Policlinico - 00185 Roma, per sostenere le prove di esame:

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 25 marzo 1987
Registro n. 14 Università, foglio n. 201

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: diagnostica radiologica in O.R.L.

Prova pratica: esecuzione di proiezioni radiografiche in campo O.R.L.

Prova orale: vertente sugli stessi argomenti delle prove scritta e pratica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi in carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l.... sottoscritt... .... *(A)* nat.... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in .... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente socio-sanitario (tecnico sanitario di radiologia medica), sesta qualifica, area funzionale socio-sanitaria, presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 15 ottobre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

5) di essere iscritto all'albo professionale;

6 di aver già prestato servizio militare di leva (4);

7) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (5);

8) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (6);

9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (7);

10) di eleggere il proprio domicilio in.............................. .... (città - via - c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (8)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(5) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(6) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(7) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A8954

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 96, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1987, si svolgeranno presso l'istituto di botanica e orto botanico, via Bramante, 28, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 novembre 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 4 novembre 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di storia, via Saffi, 15, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 novembre 1987, ore 8,30;

seconda prova scritta: 18 novembre 1987, ore 8,30.

87A9136

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 novembre 1987, ore 10;

seconda prova scritta: 17 novembre 1987, ore 9.

87A9135

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1987, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico «Mater Domini», via Tommaso Campanella, Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 novembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 13 novembre 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, si svolgeranno presso la facoltà di giurisprudenza, viale Pio X, 102, Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 ottobre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 21 ottobre 1987, ore 9.

87A9129

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia - Università, Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 novembre 1987, ore 9,30;
seconda prova scritta: 17 novembre 1987, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1987, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia - Università, Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 novembre 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 12 novembre 1987, ore 10.

87A9137

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di L'Aquila, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università, L'Aquila, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 novembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 24 novembre 1987, ore 9.

87A9134

UNIVERSITÀ DI VERONA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di storia - facoltà di magistero - vicolo cieco S. Francesco, Verona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 novembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 20 novembre 1987, ore 9.

87A9133

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1986, si svolgeranno presso la facoltà di giurisprudenza - Università, via S. Croce, 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 novembre 1987, ore 9,30;
seconda prova scritta: 20 novembre 1987, ore 8,30.

87A9132

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria - istituto di edilizia - Monte d'Ago - Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 novembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 7 novembre 1987, ore 9.

87A9131

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a tre posti di aiuto-bibliotecario

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto-bibliotecario (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche presso l'Università degli studi di Perugia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 1986, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio e scienze politiche, via A. Pascoli, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 febbraio 1988, ore 8;
seconda prova scritta: 17 febbraio 1988, ore 8.

87A9013

POLITECNICO DI MILANO

Concorso a cinque posti di aiuto bibliotecario

IL RETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Viste le lettere ministeriali in data 4 giugno 1986, prot. n. 2008 e in data 29 ottobre 1986. prot. n. 4287 di autorizzazione all'emissione del bando di concorso per cinque posti di aiuto-bibliotecario (sesta qualifica funzionale);

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'ammissione alla sesta qualifica funzionale del personale della carriera di concetto delle biblioteche universitarie (ex aiuto bibliotecario in prova) presso il Politecnico di Milano.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questo Politecnico - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo (allegare documento in bollo);

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (la dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) la lingua straniera scelta per la seconda prova scritta.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma dell'art. 3, della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere, come da allegato programma.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno, e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 4 febbraio 1987

Il rettore: VALLATTA

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Milano, addì 11 luglio 1987
Registro n. 9 Università, foglio n. 192

ALLEGATO 1

Schema da redigere, a pena di esclusione dal concorso, nella compilazione della domanda da redigersi su carta bollata da L. 5.000

Al rettore del Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32 -
20133 MILANO

Il sottoscritto...
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine): 1) il nome ed il cognome proprio; 2) il cognome del marito, nato a.........................
il .... residente a...
via .... n. .... c.a.p. ...., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti per l'ammissione alla sesta qualifica funzionale del personale amministrativo delle biblioteche (ex aiuto bibliotecario in prova) presso il Politecnico di Milano (decreto rettorale n. 443/P.n.i. in data 4 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1987, registro n. 9 Università, foglio 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 241 del 15 ottobre 1987.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età (1)) ... . ed allega il relativo documento in bollo.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di............. (2);
3) non ha riportato condanne penali............. .... (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso.......................................;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (fare la dichiarazione anche in caso negativo);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione; né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico;
8) per la prova di lingua straniera sceglie la lingua.............

Data, ...

Firma .... (4)

Recapito cui indirizzare le comunicazioni ....
... ...

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta:

Svolgimento di un tema su aspetti della cultura italiana dal Rinascimento ai nostri giorni, con riferimento alla storia della stampa e delle biblioteche.

Seconda prova scritta:

Una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato (da indicare nella domanda) fra l'inglese, il tedesco, il francese.

Prova orale:

Il colloquio verterà su:

a) nozioni di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

b) nozioni di diritto pubblico e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

c) nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche;

d) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

e) esempi pratici di catalogazione.

87A8923

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di Bergamo, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, si svolgeranno presso l'Istituto universitario, via Salvecchio, 19, Bergamo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 novembre 1987, ore 10;

seconda prova scritta: 13 novembre 1987, ore 9.

87A9130

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro (a tempo pieno);

un posto di collaboratore coordinatore - area giuridico-amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 111 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavullo nel Frignano (Modena).

87A9086

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Angera (Varese).

87A8925

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 78

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 78, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica;

venti posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vigevano (Pavia).

87A8974

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

Ruolo sanitario:

un posto di veterinario collaboratore - area sanità animale.

Ruolo tecnico:

un posto di sociologo coadiutore.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere edile coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Castelfranco di Sotto (Pisa).

87A8975

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 12 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iglesias (Cagliari).

87A8977

REGIONE LIGURIA

Concorso a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Genova-Ponente.

87A8926

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di tecnico della riabilitazione presso il servizio di rieducazione funzionale;

un posto di tecnico di laboratorio presso il servizio di cancerogenesi chimica e valutazione tossicologica sezione aggregata con sede a Firenze;

due posti di assistente tecnico della sezione aggregata di Stabulario;

un posto di collaboratore amministrativo presso la sezione aggregata al dipartimento di medicina sperimentale dell'Università di Roma;

un posto di assistente della sezione aggregata al servizio di tecnologie biomediche presso l'istituto di cancerologia dell'Università di Bologna;

un posto di assistente della sezione aggregata al servizio di tecnologie biomediche presso la cattedra di oncologia dell'Università di Padova;

un posto di assistente della sezione aggregata al servizio di tecnologie biomediche presso l'istituto di clinica oncologica e di ricerca dei tumori dell'Università di Messina;

un posto di assistente tecnico della sezione aggregata al servizio di tecnologie biomediche presso l'istituto di clinica oncologica e di ricerca dei tumori dell'Università di Messina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Genova.

87A8927

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 luglio 1987, recante: «Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tubi Thor S.p.a., non conforme alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 1987).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, sia nel sommario che nel testo riportato alla pag. 20 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: *«Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, in lunghezza stabilita 1 m e 1,5 m, marcato T.T. UNI-CIG 7140/72 non conforme alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083».*

Il presente comunicato di rettifica annulla e sostituisce quello pubblicato alla pag. 30 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1987.

87A9189

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221